

Un utente chiede al Suap quali siano gli adempimenti in caso di sospensione temporanea di un'attività.

Bisogna innanzitutto distinguere tra un'attività di commercio al dettaglio su area privata e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per le **attività di commercio al dettaglio** in sede fissa la normativa nazionale (D.lgs 114/98) e quella regionale (LR 6/2010) **non prevedono alcun obbligo di comunicazione di sospensione dell'attività di vendita**. Tuttavia l'articolo 22, comma 4, lettera b) del D.lgs 114/98 prevede che **l'autorizzazione (o Scia) decada** e quindi venga revocata quando un esercizio **sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno**.

Tale termine, secondo interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali, può essere **prorogato in caso di "comprovata necessità"**.

La comunicazione della sospensione dell'attività ha quindi una valenza indiretta, in quanto l'operatore stabilisce, in questo modo, la data precisa di decorrenza del termine di applicazione del disposto succitato dell'articolo 22 del D.lgs 114/98 (decadenza e revoca dell'autorizzazione). Con la stessa si certifica, inoltre, sotto il profilo civilistico e fiscale, l'inattività dell'esercizio.

In questo senso **molte portali Suap hanno previsto una specifica Scia/comunicazione di sospensione dell'attività**.

L'esercizio che sospende l'attività è comunque tenuto a dare comunicazione alla propria clientela mediante indicazione sul cartello orari di vendita che deve essere esposto (articolo 103, comma 16, della LR 6/2010).

Per quanto attiene agli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, l'articolo 109 della LR 6/2010 prevede in modo esplicito che "... il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico **comunica al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 giorni consecutivi ...**".

Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato ai sensi degli articoli 17bis, 17ter e 17 quater del Tulp approvato con R.D. 773/1931.

Qualora l'attività venga **sospesa per un periodo superiore a dodici mesi il titolo abilitativo decade**, ai sensi dell'art. 76 comma 1 della medesima legge 6/2010.